



Informativa ordinaria n. 1/2017

Sommario

Premessa	2
NOVITA' IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI.....	2
<i>Super-ammortamenti per i nuovi beni strumentali</i>	2
<i>Iper-ammortamenti</i>	2
<i>Credito d'imposta per R&S</i>	3
<i>Proroga "Nuova Sabatini"</i>	3
<i>Spese ristrutturazione e riqualificazione energetica</i>	3
<i>Rivalutazione terreni e partecipazioni</i>	4
NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE	4
<i>Introduzione dell' I.R.I.</i>	4
<i>A.C.E.</i>	4
<i>Rivalutazione dei beni d'impresa</i>	4
<i>Riduzione dell'aliquota IRES</i>	5
<i>Nuovi termini per il versamento delle imposte</i>	5
<i>Consegna certificazioni del sostituto d'imposta</i>	5
NOVITA' IN MATERIA DI IVA	6
<i>Gruppo I.V.A.</i>	6
<i>Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture</i>	6
<i>Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA</i>	7
<i>Credito d'imposta per adeguamento tecnologico</i>	8
<i>Nuovi termini per la dichiarazione IVA</i>	8
<i>Abolizione INTRASTAT acquisti, comunicazioni Black List e autofatture San Marino</i>	8
<i>Rimborsi IVA</i>	9
ALTRE NOVITA' RILEVANTI	9
<i>Voluntary disclosure-bis</i>	9
<i>Definizione agevolata delle cartelle di pagamento</i>	9
<i>Innalzamento del limite dei proventi per il regime forfettario delle associazioni sportive dilettantistiche</i>	10

Premessa

La Legge 11.12.2016 nr. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e il D.L. 22.10.2016 nr. 193 (c.d. “decreto collegato” alla legge di bilancio 2017), convertito in Legge 1.12.2016 nr. 225, hanno introdotto importanti novità fiscali e societarie che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2017.

La presente informativa riporta un quadro di sintesi dei principali cambiamenti intervenuti.

* * *

NOVITA' IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

Super-ammortamenti per i nuovi beni strumentali

È prorogata al 2017 la possibilità di beneficiare del c.d. “super-ammortamento”.

Nello specifico, ai fini delle imposte dirette, per imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi:

- a) il costo di acquisizione è maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria;
- b) l’agevolazione è estesa agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La nuova versione dell’agevolazione esclude i veicoli a deducibilità limitata (veicoli aziendali e dei professionisti, degli agenti e veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti).

Possono beneficiare della maggiorazione del 40 per cento soltanto i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico.

Dall’agevolazione rimangono esclusi i professionisti.

Iper-ammortamenti

Tale agevolazione prevede che il costo sostenuto per l’investimento in beni strumentali nuovi potrà essere maggiorato del 150%, a condizione che questi risultino funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese e che rientrino tra le seguenti categorie:

- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
- i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- i dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

L'agevolazione si applica agli investimenti effettuati a partire dall'1.1.2017 entro il 31.12.2017, oppure entro il 30.6.2018 qualora risultino le stesse condizioni previste per il super-ammortamento.

Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento, inoltre, è stata prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi agli investimenti sopra citati.

Per poter fruire dell'iper-ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali, è necessario produrre una dichiarazione del legale rappresentante (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) oppure una perizia tecnica giurata per i beni aventi un costo superiore a € 500.000 ciascuno.

Credito d'imposta per R&S

L'agevolazione in commento si sostanzia nel riconoscimento di un credito d'imposta sulla spesa incrementale relativa ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese.

Le principali modifiche riguardano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista temporale, sarà effettuata una proroga dell'agevolazione fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 (in luogo del precedente 2019);
- in merito all'ambito oggettivo, il beneficio riconosciuto è pari al 50% per ogni spesa, senza distinzione in base alla tipologia di costi;
- il limite massimo del credito d'imposta annuo, per ciascun beneficiario, è elevato da 5 a 20 milioni di euro;
- l'estensione dei soggetti beneficiari dell'agevolazione riguarda anche le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo.

Gli effetti di tali modifiche decorrono a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Proroga "Nuova Sabatini"

Il termine per la concessione di finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese è prorogato al 31.12.2018, con un contributo maggiorato per investimenti innovativi.

Spese ristrutturazione e riqualificazione energetica

Viene confermata per tutto il 2017 la detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per gli interventi di ristrutturazione relativi agli immobili abitativi.

Inoltre, una detrazione del 65% spetta per gli interventi di riqualificazione energetica, relativi a parti comuni degli edifici condominiali, sostenuti fino al 31/12/2021. Sono previsti ulteriori aumenti nelle detrazioni qualora gli interventi determinino un rilevante risparmio energetico.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

La legge di Bilancio 2017 ha nuovamente riaperto i termini per la rivalutazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (edificabili o agricoli) posseduti al 1.1.2017 nell'ambito dei redditi delle persone fisiche e dei soggetti assimilati, confermando l'aliquota unica per le imposte sostitutive pari all'8% sul c.d. "valore di perizia". Per presentare la perizia della partecipazione o del terreno ci sarà tempo fino al 30 giugno 2017.

NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Introduzione dell' I.R.I.

A decorrere dal 1 gennaio 2017 è stata introdotta la facoltà di optare per una nuova forma di tassazione del reddito per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria.

La disciplina dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (c.d. I.R.I.) prevede:

- l'applicazione di un'unica aliquota pari al 24% sul reddito d'impresa prodotto dalla società di persone commerciale o dall'impresa individuale (l'imposta rimane a carico della società/impresa);
- eliminazione della progressività IRPEF: il reddito sarà tassato in capo al socio/imprenditore solo in caso di distribuzione, configurandosi come reddito d'impresa;
- in costanza del regime IRI le perdite possono essere riportate senza limiti di tempo né di scomputo.

Per accedere al nuovo regime IRI sarà necessario esercitare la relativa opzione in sede di dichiarazione dei redditi (prima opzione nel modello Unico 2018), con durata di 5 anni e rinnovabile alla scadenza di tale periodo.

A.C.E.

L'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) cambia aliquota, riducendosi al 2,3% per il periodo d'imposta 2017 e al 2,7% per il periodo d'imposta 2018.

Sono previste (i) modifiche di calcolo dell'ACE con riferimento alle società di persone e agli imprenditori individuali (equiparando le regole di calcolo a quelle previste per le società di capitali), (ii) limitazioni per il riporto delle eccedenze ACE nell'ambito di operazioni straordinarie e (iii) riduzioni di base ACE (in caso di incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari).

Rivalutazione dei beni d'impresa

Sono stati riaperti i termini per la rivalutazione dei beni d'impresa.

In particolare, i beni rivalutabili (beni materiali e immateriali, partecipazioni in imprese controllate e collegate che costituiscono immobilizzazioni):

- devono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2015;
- devono essere rivalutati nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015.

Le imposte sostitutive sono pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili.

I maggiori valori iscritti sono riconosciuti ai fini fiscali dal terzo esercizio successivo a quello di riferimento (2019 per i soggetti c.d. "solari").

Riduzione dell'aliquota IRES

Viene confermata la riduzione dell'aliquota IRES al 24% a decorrere dal periodo d'imposta 2017.

Nuovi termini per il versamento delle imposte

Vengono modificati, dal 1° gennaio 2017, i termini per i versamenti del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli REDDITI e IRAP.

Le nuove scadenze sono così definite:

- Versamenti modelli REDDITI e IRAP - saldo e prima rata acconto - Persone fisiche e Società di persone: 30 giugno, oppure 30 luglio, con maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse;
- Versamenti modelli REDDITI e IRAP - saldo e prima rata acconto - Soggetti IRES: entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (30 giugno per i soggetti "solari"), ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni applicando la maggiorazione pari allo 0,4%.

Per i soggetti che approvano il bilancio oltre i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, i versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se questo però non è approvato, i versamenti devono comunque essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine.

Resta fermo il termine del 30 novembre per il versamento della seconda o unica rata d'acconto, per le persone fisiche, società di persone e equiparati e i soggetti IRES "solari". I soggetti non "solari" saranno tenuti al versamento entro l'ultimo giorno dell'11° mese del periodo d'imposta.

Consegna certificazioni del sostituto d'imposta

Viene differito dal 28 febbraio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare ai contribuenti sostituiti la certificazione attestante:

- l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;

- l'ammontare delle ritenute operate;
- l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

Il nuovo termine si applica a partire dalle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016, che dovranno quindi essere consegnate entro il 31.3.2017.

Resta ferma la scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.

NOVITA' IN MATERIA DI IVA

Gruppo I.V.A.

Il nuovo istituto del Gruppo IVA, in vigore dal 1.1.2018, prevede che i soggetti passivi legati da vincoli di natura finanziaria, economica e organizzativa possano costituire un unico soggetto passivo d'imposta. Ciò dovrebbe apportare benefici in termini di risparmio d'imposta, in quanto il Gruppo detrae l'imposta in base alla composizione del volume d'affari realizzato complessivamente dal soggetto unico.

L'opzione può essere esercitata dai soggetti passivi IVA a condizione che:

- siano stabiliti nel territorio dello Stato;
- esercitino attività d'impresa, arte o professione;
- per gli stessi ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del DPR 633/72.

Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture

E' stata introdotta, a decorrere dal 1.1.2017, la comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini Iva, in sostituzione del vigente "spesometro" annuale, che è stato di conseguenza abolito.

A partire da tale data, indipendentemente dalla periodicità con la quale vengono effettuate le liquidazioni e i versamenti IVA (mensile o trimestrale), i soggetti passivi IVA sono tenuti a trasmettere, sempre in modalità telematica ma su base trimestrale, i dati di tutte le fatture emesse e ricevute (comprese le bollette doganali) e delle relative note di variazione.

I termini previsti per l'invio della comunicazione sono così definiti:

- a) I trimestre: 31 maggio;
- b) II trimestre: 16 settembre;
- c) III trimestre: 30 novembre;
- d) IV trimestre: 28 febbraio.

In deroga ai suddetti termini, la comunicazione dei dati delle fatture relativa al primo semestre (gennaio-giugno) dovrà essere effettuata entro il 25.07.2017.

Un provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate indicherà le modalità di invio della comunicazione in esame, nonché la tipologia dei dati che dovranno essere trasmessi, fermo restando il seguente contenuto minimo:

- a) dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) data ed il numero della fattura;
- c) base imponibile;
- d) aliquota applicata;
- e) imposta;
- f) tipologia dell'operazione.

Sono esonerati:

- i produttori agricoli di cui all'art. 34 co. DPR 633/72 che operano nelle zone montane;
- i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (ex. Art. 27 co.1 e 2 DL 98/2011);
- i soggetti che rientrano nel regime forfettario per i lavoratori autonomi (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014);
- i soggetti che hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all' Agenzia delle Entrate (art. 3 co.1 DLgs. 127/2015).

In caso di omissione o errata trasmissione dei dati riguardanti le fatture emesse e ricevute è prevista una sanzione amministrativa pari a 2 € per ciascuna fattura, fino ad un massimo di € 1.000 per ogni trimestre, ridotta alla metà qualora l'invio dei dati venga effettuato con ritardo non superiore a 15 giorni.

Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

E' stato altresì introdotto, sempre a decorrere dall' 1.1.2017, l'obbligo di comunicare, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA.

Le comunicazioni devono essere trasmesse entro gli stessi termini previsti per la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture, escludendo però la deroga della prima comunicazione, senza apportare alcuna modifica ai termini ordinariamente previsti per la liquidazione e il versamento dell'IVA (mensili o trimestrali).

Sono tenuti all'adempimento in esame tutti i soggetti passivi IVA

che effettuano le liquidazioni periodiche del tributo con cadenza mensile o trimestrale.

Tale adempimento non interessa i contribuenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA oppure dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, i soggetti che hanno aderito al regime forfettario, i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34, co. 6, del DPR 633/72, ecc.).

L'omessa, incompleta oppure infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sarà punita con una sanzione amministrativa, in misura fissa, da un minimo di euro 500 ad un massimo di

euro 2.000, con possibilità di riduzione alla metà qualora la regolarizzazione avvenga entro 15 giorni dalla scadenza stabilita.

Credito d'imposta per adeguamento tecnologico

Per l'adeguamento tecnologico, legato ai predetti nuovi adempimenti, è stato riconosciuto ai soggetti in attività nel 2017, per una sola volta, un credito d'imposta dell'importo di euro 100 che:

- spetta ai soggetti che hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 50.000 nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto;
- non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'1.1.2018;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Un ulteriore credito d'imposta pari ad euro 50 è riconosciuto ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Nuovi termini per la dichiarazione IVA

Come conseguenza dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche, sono modificati i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

La dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2016 deve essere presentata entro il 28 febbraio 2017, mentre la dichiarazione per gli anni d'imposta successivi dovrà essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo.

Abolizione INTRASTAT acquisti, comunicazioni Black List e autofatture San Marino

Ulteriore conseguenza della sopravvenienza dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche è la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2017:

- dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato della UE;
- della comunicazione dei dati delle operazioni con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. Black List);
- della comunicazione degli acquisti di beni ricevuti da operatori di San Marino, documentati con autofattura ex art. 16 del DM 24.12.93.

Rimborsi IVA

E' stato innalzato a 30.000 Euro il limite al di sotto del quale le istanze di rimborso IVA annuale e trimestrale possono essere presentate soltanto con l'esposizione in dichiarazione, senza ulteriori formalità da parte del soggetto richiedente.

Tale nuova soglia è applicabile a decorrere dalle istanze di rimborso relative al credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA per l'anno d'imposta 2016.

ALTRE NOVITA' RILEVANTI

Voluntary disclosure-bis

E' prevista la proroga della procedura di Voluntary Disclosure. L'istanza, presentabile entro il 31/7/2017 e integrabile con altri documenti entro il termine del 30/9/2017, riguarda tutti i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW.

I contribuenti, a differenza della versione in vigore nel 2015, potranno effettuare il versamento del dovuto in autoliquidazione; qualora si decidesse di optare per un pagamento rateale, questo andrebbe effettuato in tre rate mensili di uguale importo.

La Voluntary Disclosure-bis permetterà al contribuente di regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.

Definizione agevolata delle cartelle di pagamento

Il Decreto in commento ha introdotto la c.d. "rottamazione" delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, con riduzioni significative per chi intendesse fruirne.

In particolare, viene riconosciuta la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi di mora, effettuando il pagamento integrale delle somme: (i) affidate all'Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi; (ii) maturate a favore di quest'ultimo, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive o notifica della cartella di pagamento.

Fermo restando il fatto che il contribuente debba versare il 70% dell'importo totale dovuto nell'anno solare 2017 e il restante 30% nel 2018, il pagamento potrà essere dilazionato in un numero massimo di cinque rate di pari importo, precisamente:

- tre rate nel 2017, con scadenze nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- due rate nel 2018, con scadenze nei mesi di aprile e settembre.

Rientrano nella definizione agevolata i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2016. Il beneficio consiste nell'esonero dal pagamento di qualsiasi sanzione e interessi di mora, rimangono dovute le somme a titolo di capitale, gli interessi diversi da quelli di mora e l'aggio di riscossione, il quale verrà ricalcolato sulla base del debito residuo post-definizione.

Non sono oggetto di definizione agevolata:

- a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- b) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- c) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- d) multe per violazioni del Codice della strada.

Ricordiamo, inoltre, le seguenti scadenze:

- Entro il 31 marzo 2017: il contribuente dovrà comunicare, tramite istanza presentata attraverso il modello DA1 scaricabile dal sito di Equitalia, le somme che intende definire in via agevolata;
- Entro il 31 maggio 2017: Equitalia provvederà a comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute (e delle rate qualora si scelga tale tipologia di pagamento).

Innalzamento del limite dei proventi per il regime forfettario delle associazioni sportive dilettantistiche

A decorrere dal 1° gennaio 2017, passa da € 250.000 a € 400.000 la soglia massima dei proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali conseguiti annualmente da associazioni e società sportive dilettantistiche (e soggetti equiparati), necessaria per aderire al regime opzionale per la determinazione forfettaria del reddito imponibile (L. 398/91).

* * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti


Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampaolo Gugliotta
